



TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione CIVILE

Nella seguente composizione collegiale

Dr Francesca Miconi Presidente

Dr Maura Mancini Giudice

Dr Silvia Rossi Giudice

Nel procedimento iscritto al n. r.g. 22-1/ /2022 promosso ex art.
268 CCI da

LUCA DRUDI

debitore

con l'Avv Francesca Burbuglini

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Rilevato che con ricorso depositato in data 29-11-2022 LUCA
DRUDI , persona fisica ex pilota automobilistico ed attualmente
disoccupato, ha chiesto ai sensi dell'art. 268/1 CCI la dichiarazione di



apertura di una procedura di liquidazione controllata dei propri beni;

Considerato che dal rinvio alla disciplina generale del procedimento unitario di cui al titolo III, in quanto compatibile, discende l'applicabilità del principio secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20187 del 18/08/2017 richiamata da Trib. Verona, II sez., 20/9/2022), ipotesi che non ricorre nel presente caso;

ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art 27 c 2 e 3 CCI, poiché il ricorrente ha la propria residenza in Misano Adriatico, circondario di Rimini;

Ritenuta, allo stato, la completezza del corredo documentale richiesto dall'art 39 c 1 e 2 CCI (benché il ricorso sia impostato sulla base dell'art 14 ter L 3/2012, non più vigente);

Ritenuto che la Relazione dell'OCC sia adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponda ai requisiti previsti nell'art 269 c 2 CCI;

Premesso che la liquidazione controllata comporta la sottoposizione dell'intero patrimonio del debitore alla liquidazione e la successiva ripartizione del ricavato, previa formazione dello stato passivo, fra i creditori, secondo le cause legittime di prelazione; ritenuto che, quindi non assumano rilievo le "proposte" di liquidazione formulate dal debitore, né le previsioni negoziali circa la liberazione dei



beni immobili da gravami reali (nel caso: il diritto di abitazione in favore della moglie – e non la semplice assegnazione della casa coniugale , che cesserebbe con l’autosufficienza economica dei figli oggi maggiorenni – sulla casa di proprietà del sovraindebitato) : l’immobile del Drudi verrà venduto dalla procedura nello stato in cui si trova e secondo il relativo valore;

ritenuto che sulla base della documentazione depositata:

- Sia sussistente lo stato di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art 2 c 1 lett c) CCI, poiché il suo patrimonio – composto dalla casa familiare, gravata di ipoteca e di diritto di abitazione e da quote di fondi , da una piccola partecipazione ad un Sas in cui la moglie separata è accomandatario e da alcune azioni - non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte, derivanti da mutuo fondiario residuo e – in via largamente prevalente – da un rilevante debito fiscale (oltre 6.500.000,00 di euro);

- Ricorrano le condizioni per la apertura della procedura di Liquidazione Controllata;

ritenuto, quanto alla durata della procedura , che questa debba necessariamente dipendere dal tempo occorrente per la liquidazione dei beni rientranti nell’attivo ;

che nel concetto di “liquidazione dei beni” si debba ricomprendere anche la apprensione dei redditi e delle pensioni



del debitore, in corso o che sopravvengano durante la procedura, secondo l'orientamento giurisprudenziale formatosi sotto il vigore della L 3/2012; nonché la apprensione delle quote di partecipazione sociale e delle azioni, della cui amministrazione e liquidazione dovrà occuparsi il liquidatore;

che tuttavia, poiché a norma dell'art 282 CC l'esdebitazione del sovraindebitato opera di diritto decorsi **tre anni** dalla apertura della liquidazione controllata – a meno che non ricorrano le condizioni ostative previste dall'art 280 CCI o nel caso in cui il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode –, la liquidazione non potrà proseguire oltre i tre anni per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito o di pensione non ancora maturate, potendo invece procedersi alle operazioni di liquidazione dei beni già presenti nel patrimonio alla data di apertura, fino ad esaurimento (in applicazione analogica dell'art 281 CCI ed in conformità alle disposizioni comunitarie da cui la normativa deriva);

Ritenuto che non sia applicabile alla Liquidazione controllata la previsione del sussidio in favore del debitore, previsto per la procedura maggiore di Liquidazione Giudiziale dall'art 147 CCI, non richiamato nel Capo relativo alla Liquidazione Controllata del sovraindebitato;

ritenuto che il bene mobile registrato del debitore, uno scooter di vecchissima data (2003) in disuso ed in fermo amministrativo, debba essere escluso dalla liquidazione – che non sarebbe



conveniente per i creditori, comportando costi certamente più elevati del possibile ricavato ;

ritenuto che ai sensi dell'art 270 c 2 lett b CCI debba essere nominato liquidatore l'attuale gestore designato dall'OCC;

visto l'art 270 CCI

DICHIARA

Aperta la procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO DI LUCA DRUDI

Nomina Giudice Delegato la Dr Francesca Miconi

Nomina liquidatore il Dr Antonio Batarra, Gestore della Crisi nominato dall'OCC;

Ordina al debitore il deposito entro 7 giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di gg 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore , a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà indicato, della domanda di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo, predisposta ex art 201 CCI;

dispone che risulti escluso dalla liquidazione il bene mobile



registrato intestato al sovraindebitato (scooter del 2003);

dispone che il liquidatore:

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di RIMINI, proceda alle necessarie trascrizioni (anche al RRII) e notifichi la sentenza al debitore ai sensi dell'art 270 c 4 CCI

- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori e dei titolari dei diritti reali sui beni oggetto di liquidazione; notifichi loro la sentenza indicando l'indirizzo pec a cui dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo o di rivendica o restituzione di beni;

- entro 90 giorni dalla apertura della liquidazione controllata, provveda all'inventario ed alla redazione del programma di liquidazione, da sottoporre al Giudice delegato per l'approvazione;

- entro 45 gg dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande , attivi la procedura di formazione dello stato passivo ex art 273 CCI;

- entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto di gestione e dalla documentazione giustificativa, con estratto del C/C della procedura. Il liquidatore indicherà nel rapporto se il ricorrente sta cooperando al regolare e proficuo andamento della procedura ed ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione , secondo le previsioni degli art 280 e 282



CCI; il rapporto , dopo il visto del Giudice, sarà comunicato ai creditori ed al debitore;

In prossimità del decorso di tre anni trasmetterà ai creditori ed al Giudice una relazione con cui prenderà posizione sulle condizioni di cui agli artt 280 e 282 CCI; riferirà poi con relazione finale all'esito di eventuali osservazioni dei creditori;

al termine delle operazioni di liquidazione, presenterà il conto di gestione, richiederà il compenso, procederà successivamente al riparto finale e chiederà la chiusura della procedura.

Si comunichi al liquidatore ed all'OCC.

Così deciso in Rimini, il 15.12.2022

Il Presidente

Dr. Francesca Miconi

